



Camera di Commercio  
Cuneo



ADICONSUM



FEDERCONSUMATORI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI UTENTI



UNIONE PROVINCIALE  
AGRICOLTORI CUNEO



ORTOFRUTTA di QUALITÀ



MOVIMENTO  
CONSUMATORI



COMITATO  
DIFESA  
CONSUMATORI

## PROTOCOLLO D'INTESA AGRICOLTORI/CONSUMATORI SETTORE ORTOFRUTTICOLO PROVINCIA DI CUNEO

Le associazioni degli agricoltori della provincia di Cuneo, la Federazione provinciale coltivatori diretti, l'Unione Agricoltori, la Confederazione Italiana Agricoltori, il Movimento Consumatori, l'Adiconsum, la Federconsumatori di Cuneo ed il Comitato di Difesa del Consumatore

- esaminata la situazione nel settore ortofrutticolo della provincia di Cuneo con particolare riferimento alla necessità di promuovere le aziende agricole che attraverso comportamenti responsabili e l'osservanza di regole condivise si impegnano a rispettare le metodologie di produzione concordate con le singole associazioni degli agricoltori;
- preso atto che risulta necessario promuovere la crescita e l'espansione dell'agricoltura di qualità al fine di ottenere prodotti salubri e genuini, caratterizzati dall'attenzione ad una elevata tutela dell'ambiente e della sicurezza alimentare;
- considerato che gli obiettivi del presente accordo sono la qualificazione della produzione ortofrutticola provinciale, mediante comportamenti autoregolamentati;
- considerato che è necessario instaurare un corretto rapporto tra le parti ed una leale informazione ai consumatori;
- considerato che per assicurare il buon funzionamento del presente protocollo occorre prevedere delle verifiche a cura di un ente terzo;

**CONVENGONO**

1. di approvare un “codice di comportamento” che stabilisca norme condivise dalle aziende agricole e dai consumatori nella vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli;

2. di fare riferimento allo Sportello di mediazione ADR Piemonte della Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie tra consumatori e produttori.

## Codice di comportamento

### **Art.1 – Luogo e periodo di produzione**

La produzione agricola deve essere ottenuta in provincia di Cuneo e deve essere immessa sul mercato nel periodo di giusta maturazione, rispettando la naturale stagionalità dei vari prodotti ortofrutticoli.

### **Art.2 - Residui**

Il prodotto commercializzato deve avere una percentuale di residualità sempre e comunque inferiore al 50% dei limiti di legge vigenti al momento del controllo.

### **Art.3 – Assistenza tecnica**

Il produttore agricolo si impegna ad aderire ad un servizio di assistenza tecnica qualificata secondo la normativa regionale, che possa fornire tutte le informazioni utili all'utilizzo di sistemi di coltivazione mirati al pieno ottenimento della salubrità dei prodotti agricoli, sempre e comunque nel rispetto dell'ambiente e degli equilibri naturali.

### **Art.4 – Conservazione dei prodotti**

Il produttore agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.

### **Art.5 – Tracciabilità**

Deve essere garantito che la produzione è avvenuta esclusivamente nell'ambito della propria azienda agricola o dei soci conferenti nella propria cooperativa, nel rispetto del presente protocollo.

### **Art.6 - Imballaggio**

Il produttore agricolo si impegna ad utilizzare un imballaggio idoneo a garantire la salubrità ed i requisiti igienico - sanitari dei prodotti.

### **Art.7 – Quaderno di campagna**

Il produttore agricolo si impegna alla tenuta ed all'aggiornamento di un quaderno di campagna, ove registrare tutti i trattamenti, le concimazioni e le operazioni colturali effettuate, da rendere disponibile ai successivi controlli.

### **Art.8 – Garanzie**

Il produttore agricolo si impegna a richiedere e ad ottenere dai propri fornitori la garanzia che le sementi ed i prodotti di propagazione acquistati siano certificati ai sensi della vigente normativa.

### **Art.9 – Trasparenza**

Il produttore si impegna ad esporre il materiale realizzato dalla Camera di commercio, in particolare: la lista dei prodotti per i quali ha ottenuto il marchio per l'anno in corso e il segnaprezzi (da apporre unicamente sui prodotti per i quali ha ottenuto il marchio) nel quale devono essere indicati: denominazione dell'azienda, tipo e varietà del prodotto, origine (comune di raccolta), prezzo in euro.

### **Art.10 – Controlli**

Il produttore agricolo dichiara di accettare i controlli che potranno essere effettuati presso la propria azienda, secondo la check-list concordata, impegnandosi a fornire agli organismi preposti al

controllo tutta la collaborazione che potrà essere necessaria. Il produttore accetta altresì la pubblicazione dei risultati delle analisi da parte della Camera di Commercio e si impegna a conservare in congelatore il 3° campione sino al ricevimento dell'esito delle analisi al fine di poter effettuare, a proprie spese, le controanalisi previste nell'articolo successivo.

#### **Art.11 – Non conformità accertate**

Nel caso in cui i controlli effettuati abbiano rilevato una o più carenze relative ai requisiti di conformità, la Camera di Commercio di Cuneo convoca il produttore per un'audizione.

Il produttore ha la facoltà di presentare in sede di audizione i risultati delle controanalisi effettuate sul 3° campione. L'ente camerale, sentite le Organizzazioni firmatarie del presente Protocollo, tenuto conto dell'audizione del produttore, dell'esito delle eventuali controanalisi, della gravità e tipologia della non conformità accertata, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni.

Tali provvedimenti possono consistere in: raccomandazione, sospensione dall'uso del marchio, cancellazione dall'elenco dei produttori ammessi all'uso del marchio. Il produttore si impegna ad informare i propri committenti dei provvedimenti adottati dalla Camera di commercio, ove rilevanti nell'ambito del rapporto di fornitura.

#### **Art.12 - Controversie**

Il produttore si impegna a ricorrere allo Sportello di mediazione ADR Piemonte dalla Camera di commercio di Cuneo in caso di controversia con i propri contraenti.

#### **Art.13 – Marchio**

Le aziende agricole aderenti al presente protocollo di intesa, in aggiunta ai propri segni distintivi, dovranno esporre in modo visibile nel proprio punto di vendita il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i protocolli d'intesa, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso che viene allegato in parte integrante.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca le controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

#### **Art.14 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa**

Tutti i produttori agricoli operanti in provincia di Cuneo nel rispetto delle regole individuate nel presente protocollo possono aderirvi, richiedendo l'utilizzo del marchio ed indicando i prodotti per cui si richiede l'adesione. La richiesta deve essere presentata all'ufficio Promozione della Camera di Commercio di Cuneo, anche tramite le Organizzazioni firmatarie, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori al rispetto delle regole previste nel protocollo, compresa l'accettazione dei controlli di cui all'art. 10 del presente protocollo.

L'impresa aderente deve pagare alla Camera di commercio una quota di adesione annuale stabilita dalla Giunta camerale entro il termine fissato nella comunicazione dell'ufficio promozione. Il mancato pagamento comporta la cancellazione dall'elenco.

#### **Art.15 – Elenco imprese aderenti**

L'ufficio Promozione dell'area di Sostegno del mercato tiene un elenco aggiornato delle imprese, con i relativi prodotti che, avendo siglato il protocollo d'intesa, si impegnano a rispettare le regole in esso contenute, sottoponendosi ai controlli previsti.

#### **Art.16 – Cancellazione e sospensione**

La cancellazione e la sospensione delle imprese dall'elenco possono avvenire:

- su richiesta delle stesse imprese indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio Promozione;
- per iniziativa dell'ufficio Promozione, sentite in ogni caso le Organizzazioni firmatarie del presente accordo anche su segnalazione delle Associazioni di categoria agricole o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le regole individuate nel protocollo di intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l'imprenditore agricolo interessato.

La cancellazione e la sospensione sono disposte dall'ufficio Promozione della Camera di commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Sostegno del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

#### **Art.17 – Gestione del protocollo**

La gestione ordinaria del presente protocollo viene affidata all'ufficio Promozione della Camera di Commercio di Cuneo. L'ufficio provvederà a gestire l'organizzazione dei controlli previsti dal presente protocollo, secondo la check-list concordata.

L'ufficio dovrà sentire inoltre i rappresentanti designati dalle Organizzazioni firmatarie del presente protocollo nelle ipotesi di cui all'art. 11.

In ogni caso verrà convocata una riunione delle parti firmatarie, almeno una volta l'anno entro il 30 Novembre di ogni anno, per verificare lo stato di attuazione del presente protocollo.

#### **Art.18. – Tutela dei dati personali**

Le imprese aderenti al protocollo d'intesa, nel trasmettere i propri dati all'ufficio Promozione, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nel protocollo. Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art. 7 del d.lgs n. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – Via E. Filiberto, 3

Responsabile del trattamento: capo ufficio Promozione – Camera di commercio di Cuneo.